

RAPPORTO

della Commissione della Gestione
sul messaggio 11 aprile 1972 circa il decreto legislativo
concernente la Cassa di assicurazione sulla responsabilità civile
e sugli infortuni scolastici

(del 21 settembre 1972)

Il messaggio del Consiglio di Stato propone una parziale revisione del decreto legislativo del 19 dicembre 1963 concernente la Cassa di assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici. Tale revisione appare, per i motivi che andremo via via esaminando, ampiamente giustificata.

L'incremento del tasso di scolarità, l'aumento dei costi per le cure mediche e ospedaliere, soprattutto la progressiva diminuzione del valore della moneta, impongono urgenti ed inderogabili adeguamenti. Tale necessità è stata sollecitata a più riprese con atti parlamentari e forma oggetto di una mozione del seguente tenore:

« Il Consiglio di Stato è invitato a rivedere le disposizioni del decreto legislativo concernente la Cassa di assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici (del 19 dicembre 1963) nonché quelle del regolamento di applicazione del decreto stesso (del 13 luglio 1964) al fine di:

1. migliorare le prestazioni in caso di infortunio, nonché quelle dell'assicurazione sulla responsabilità civile (art. 5 e 7 del decreto legislativo);
2. riconoscere l'assicurazione in caso di infortuni dovuti alla partecipazione a risse, giochi o altre azioni che rivestono pericoli, a tutti gli allievi delle scuole elementari (art. 6 lett. d) del regolamento di applicazione);
3. riconoscere l'estensione temporale e locale dell'assicurazione non soltanto durante il tempo strettamente necessario per andare da casa a scuola e viceversa, ma anche durante la permanenza degli allievi negli edifici e terreni adibiti alla scuola fuori delle ore normali di scuola (art. 7 lett. d) del regolamento di applicazione) ».

Con il messaggio in esame il Consiglio di Stato accoglie soltanto parzialmente le proposte dei mozionanti. In pratica viene accettato il principio suggerito al punto 1, migliorando sensibilmente le prestazioni in caso di infortunio e sulla responsabilità civile.

Infatti l'adeguamento delle prestazioni consente la modifica dell'art. 5, lettere a) e b) con gli aumenti seguenti:

lett. a) Aumento dell'indennità per morte da Fr. 5.000,— a Fr. 8.000,—;

lett. b) Aumento della somma versata per invalidità da un minimo di Fr. 15.000,— ad un massimo di Fr. 40.000,—.

Per le nuove prestazioni sulla responsabilità civile, regolata dall'art. 7 del decreto legislativo, si prevedono aumenti maggiori a quelli previsti in caso di infortuni per il fatto che l'assicurazione si estende anche ai docenti. Si è così ritenuto opportuno ed equo accostare i massimi assicurati per le diverse categorie.

Il nuovo articolo 7 viene così proposto :

- a) Aumento del massimo per infortunio collettivo da Fr. 100.000,— a Fr. 500.000,—, e di quello per persona da Fr. 50.000,— a Fr. 250.000,—.
- b) Aumento massimo per danni materiali da Fr. 5.000,— a Fr. 25.000,—. La franchigia per sinistro a carico dell'assicurato viene fissata a Fr. 50,—.

Non si ritiene la necessità nè l'opportunità, per i motivi esposti nel messaggio governativo, di una ulteriore estensione dell'assicurazione.

Si ricorda inoltre che con il recente aggiornamento del regolamento di applicazione l'assicurazione scolastica assume l'intera spesa per la cura dentaria, in precedenza limitata a Fr. 500,—, semprechè si tratti di danno causato da infortunio e, per la degenza ospedaliera, l'intera retta in camera comune, massimo Fr. 25,— al giorno ritenuta sempre una riduzione di 1/4 dell'importo in compenso del vitto ricevuto.

Si fa inoltre osservare che per quanto attiene il rimborso delle spese di cura, regolato dall'art. 5 lett. c), e da disposizioni del regolamento di applicazione, beneficia di adeguamenti automatici in base alla tariffa INSAI, periodicamente aggiornata.

Viene ancora una volta riproposto il problema dell'esazione dei premi. Vale la pena ricordare che nell'ultima revisione del 1963 era prevalso il principio del mantenimento di un ragionato contributo a carico degli assicurati. I motivi spiegati con dovizia di argomenti nel messaggio del Consiglio di Stato, dimostrano la inopportunità del mantenimento dell'esazione dei premi.

Pure i docenti meritano di essere considerati alla stregua delle altre categorie dei dipendenti dove la copertura dei rischi inerenti la responsabilità civile viene assunta dal Cantone.

Viene invece mantenuto il premio per gli infortuni non professionali previsto per gli allievi delle scuole d'arti e mestieri, e ciò in considerazione della maggiore estensione, temporale e locale, della copertura assicurativa concessa esclusivamente a questi allievi e per i quali fanno stato le disposizioni della legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (LAMI). La rinuncia all'esazione dei premi con l'assunzione totale delle spese da parte dello Stato avrà come conseguenza di semplificare il lavoro amministrativo dei docenti e renderà inutile il mantenimento di un deposito presso la Cassa cantonale. Viene perciò proposto l'abrogazione dell'articolo 9 concernente il patrimonio della Cassa e l'iscrizione definitiva dei conti di gestione nel bilancio ordinario dello Stato. Si impone di conseguenza la modifica del titolo con lo stralcio della parola « cassa » in quanto tale parola non ha più alcun senso. Adottando un principio ormai riconosciuto e a miglior tutela dei diritti degli assicurati, le decisioni del Dipartimento sono applicabili al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

La Commissione della Gestione propone pertanto l'approvazione dell'annesso disegno di decreto legislativo concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici.

Per la Commissione della Gestione :

P. Poma, relatore

Baggi — Bottani — Camponovo —

Grandi — Legobbe — Pagani G.M.

— Riva — Rossi-Bertoni — Taddei